

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 19 dicembre 1974**  
**per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al**  
**precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati**  
**( 75/106/CEE )**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,  
vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all ' altro , ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati ; che è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che per informare correttamente i consumatori è opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sugli imballaggi preconfezionati le indicazioni riguardanti il volume nominale del liquido contenuto nello stesso ;

considerando che è necessario specificare gli errori massimi tollerati sul contenuto degli imballaggi preconfezionati e che per facilitare il controllo della conformità di tali imballaggi alle disposizioni in materia è opportuno definire un metodo di riferimento per tale controllo ;

considerando che è opportuno ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore ; che , tuttavia , considerate le scorte molto ingenti di imballaggi preconfezionati nella Comunità , tale riduzione può avvenire soltanto gradualmente ;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 3 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione ( 4 ) , prevede , all ' articolo 16 , che direttive particolari possono avere per oggetto l ' armonizzazione delle condizioni di immissione nel commercio di taluni prodotti , in particolare per quanto riguarda la fissazione , la misurazione e l ' etichettatura delle quantità preconfezionate ;

considerando che per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali , l ' organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà ; che occorre quindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione nù compromettere l ' applicazione della direttiva negli altri Stati membri ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all ' allegato III , misurati in volume per la loro vendita in quantità unitarie superiori o uguali a 0,05 litri e inferiori o uguali a 5 litri .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per imballaggio preconfezionato l ' insieme di un prodotto e dell ' imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato .

2 . Un prodotto è preconfezionato quando e contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo e tale operazione è effettuata in assenza dell ' acquirente e in modo che il quantitativo del prodotto contenuto nell ' imballaggio abbia un valore determinato in anticipo e non possa essere modificato senza alterare l ' imballaggio .

Articolo 3

1 . Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati con il marchio CEE previsto al punto 3.3 dell ' allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni degli allegati I e III .

2 . Essi sono sottoposti ai controlli metrologici alle condizioni definite all ' allegato I , punto 5 e all ' allegato II .

#### Articolo 4

1 . Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all ' articolo 3 devono recare l ' iscrizione del volume di liquido , denominato volume nominale , che essi devono contenere , conformemente all ' allegato I .

2 . Per tali imballaggi preconfezionati sono ammessi soltanto i volumi nominali indicati nell ' allegato III .

3 . Fino alla scadenza del periodo transitorio , durante il quale all ' interno della Comunità è autorizzato l ' impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato II della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 5 ) , modificata dall ' atto di adesione , l ' indicazione del volume nominale espresso in unità di misura del sistema SI , conformemente al punto 3.1 dell ' allegato I della presente direttiva deve , se il Regno Unito o l ' Irlanda lo desiderano , essere accompagnata sul loro territorio nazionale dall ' indicazione del volume nominale espresso in appropriate unità di misura del sistema imperiale , se queste figurano nel suddetto allegato I .

#### Articolo 5

Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti ai volumi , alla loro determinazione o ai metodi di controllo impiegati , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva .

#### Articolo 6

Le modifiche necessarie ad adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista agli articoli 18 e 19 della direttiva 71/316/CEE .

#### Articolo 7

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . In deroga al paragrafo 1 , il Belgio , l ' Irlanda , i Paesi Bassi e il Regno Unito possono rinviare , al più tardi sino al 31 dicembre 1979 , l ' entrata in vigore della presente direttiva e dei suoi allegati .

3 . Durante il periodo nel quale la direttiva non sarà applicata in uno Stato membro , questo stesso Stato membro , questo non renderà più severo , di quanto non siano alla data di adozione della direttiva , le misure di controllo relative al quantitativo contenuto negli imballaggi preconfezionati cui si riferisce la presente direttiva e provenienti dagli altri Stati membri .

4 . Durante questo stesso periodo gli Stati membri che hanno messo in vigore la direttiva accetteranno gli imballaggi preconfezionati provenienti dagli Stati membri che beneficiano della deroga prevista al paragrafo 2 , che sono conformi alle disposizioni dell ' allegato I , punto 1 e dell ' allegato III della direttiva , anche se privi del marchio CEE previsto al punto 3.3 dell ' allegato I , allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli imballaggi preconfezionati conformi a tutte le disposizioni della direttiva .

5 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

#### Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1974 .

Per il Consiglio

Il presidente

J.P . FOURCADE

- ( 1 ) GU n . C 56 del 2 . 6 . 1972 , pag . 35 .
- ( 2 ) GU n . C 123 del 27 . 11 . 1972 , pag . 9 .
- ( 3 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .
- ( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .
- ( 5 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .

## ALLEGATO I

### 1 . OBIETTIVI

Gli imballaggi preconfezionati di cui alla presente direttiva devono essere confezionati in modo che l ' imballaggio terminato soddisfi alle seguenti condizioni :

- 1.1 . il volume effettivo del contenuto non deve essere inferiore in media al volume nominale ;
- 1.2 . la proporzione di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all ' errore massimo tollerato previsto al punto 2.4 , deve essere sufficientemente scarsa per far sì che le partite di imballaggi preconfezionati soddisfino alle condizioni definite nell ' allegato II ;
- 1.3 . nessun imballaggio preconfezionato che presenti un errore in meno superiore a due volte l ' errore massimo tollerato riportato nella tabella di cui al punto 2.4 potrà portare il marchio CEE previsto al punto 3.3 .

### 2 . DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI BASE

- 2.1 . il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è quello indicato sull ' imballaggio e corrisponde al volume di liquido che l ' imballaggio si ritiene debba contenere ;
- 2.2 . il volume effettivo del contenuto di un imballaggio preconfezionato è il volume di liquido che esso contiene realmente . In tutte le operazioni di controllo , il valore del volume effettivo preso in considerazione è quello di detto volume alla temperatura di 20° C ;
- 2.3 . l ' errore in meno è la quantità di cui il volume effettivo del contenuto differisce in meno dal volume nominale dell ' imballaggio preconfezionato ;
- 2.4 . l ' errore massimo tollerato in meno è fissato conformemente alla seguente tabella :

Volume nominale Vn in millilitri \* Errore massimo tollerato \* % di Vn \* millilitri \*

da 50 a 100 \* - \* 4,5 \*

da 100 a 200 \* 4,5 \* - \*

da 200 a 300 \* - \* 9 \*

da 300 a 500 \* 3 \* - \*

da 500 a 1 000 \* - \* 15 \*

da 1 000 a 5 000 \* 1,5 \* - \*

### 3 . ISCRIZIONI E MARCHIATURA

Qualsiasi imballaggio preconfezionato preparato conformemente alla presente direttiva deve recare le seguenti iscrizioni apposte in modo indelebile , ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione :

- 3.1 . il volume nominale espresso , utilizzando come unità di misura il litro , il centilitro o il millilitro , per mezzo di cifre aventi un ' altezza minima di 6 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl , di 4 mm se esso è compreso fra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi , e di 3 mm se esso è uguale o inferiore a 20 cl , seguito dal simbolo dell ' unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome , conformemente alla direttiva 71/354/CEE .

Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale all ' interno della Comunità è autorizzato l ' impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato II della direttiva 71/354/CEE , l ' indicazione del volume nominale espresso in unità SI , conformemente al precedente comma , potrà essere accompagnata dal risultato della sua

trasformazione in unità di misura del sistema imperiale ( UK ) , ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione :

1 ml = 0,0352 fluid ounce

1 l = 1,760 pints o 0,220 gallon

Se lo ritengono necessario , gli Stati membri possono imporre questa seconda indicazione per i prodotti immessi sul mercato nel loro territorio .

3.2 . Un marchio o un ' iscrizione che permetta al servizio competente di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento , oppure l ' importatore stabilito nella Comunità ;

3.3 . la lettera minuscola « e » , dell ' altezza minima di 3 mm , collocata nello stesso campo visivo dell ' indicazione del volume nominale , che certifichi la conformità dell ' imballaggio preconfezionato alle disposizioni della presente direttiva .

Tale lettera avrà la forma rappresentata nel disegno del punto 3 dell ' allegato II della direttiva 71/316/CEE .

L ' articolo 12 di tale direttiva è applicabile per analogia .

Tuttavia , se l ' imballaggio è un recipiente-misura conforme alla direttiva che lo riguarda e se l ' indicazione della sua capacità nominale è visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell ' imballaggio preconfezionato , per l ' applicazione della presente direttiva non si richiede un ' altra indicazione del volume nominale ai sensi del punto 3.1 .

Tale deroga non è tuttavia applicabile qualora il volume nominale dell ' imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 l da un altro volume nominale previsto nell ' allegato III per la stessa categoria di prodotti .

#### 4 . RESPONSABILITÀ DI CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O DELL ' IMPORTATORE

La quantità di liquido contenuta in un imballaggio preconfezionato , denominata volume effettivo o contenuto confezionato , deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilità di chi riempie l ' imballaggio . La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere .

Il controllo può essere eseguito per campionamento .

Quando il volume effettivo non viene misurato , il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore di questo contenuto .

Detta condizione è soddisfatta se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dai Servizi competenti dello Stato membro e tiene a disposizione di detti Servizi i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo , per attestare che sono stati effettuati in modo corretto e regolare i controlli , le correzioni e gli aggiustamenti che siano risultati necessari .

Un modo tra gli altri per soddisfare agli obblighi di misurazione o di controllo è quello di impiegare per la preparazione degli imballaggi preconfezionati i recipienti-misura definiti nell ' apposita direttiva , e riempiti nelle condizioni previste da quest ' ultima e dalla presente direttiva .

#### 5 . CONTROLLI CHE I SERVIZI COMPETENTI DOVRANNO EFFETTUARE PRESSO CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O PRESSO L ' IMPORTATORE

Il controllo della conformità degli imballaggi preconfezionati alle disposizioni della presente direttiva viene effettuato dai Servizi competenti degli Stati membri , mediante sondaggio presso il riempitore dell ' imballaggio o , in caso di impossibilità pratica , presso l ' importatore o presso il suo mandatario , stabilito nella Comunità .

Questo controllo statistico mediante campionamento viene effettuato in conformità alle regole previste in materia di controllo di qualità . Esso deve avere un ' efficacia comparabile a quella del metodo di riferimento specificato nell ' allegato II .

#### 6 . ALTRI CONTROLLI ESEGUITI DAI SERVIZI COMPETENTI

La presente direttiva non ostacola i controlli che possono essere esercitati in ogni fase del commercio dai Servizi competenti negli Stati membri , per verificare in particolare che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della direttiva .

## ALLEGATO II

Il presente allegato stabilisce le modalità del metodo di riferimento per il controllo statistico dei lotti di imballaggi preconfezionati per soddisfare alle prescrizioni dell' articolo 3 della direttiva e dell' allegato I , punto 5 .

Questo controllo si basa sulla norma ISO 2859 , relativa ai metodi di collaudo per attributi , utilizzando un livello di qualità accettabile del 2,5 % . Per le prove non distruttive , il livello di campionamento corrisponde al livello II di tale raccomandazione e per le prove distruttive corrisponde al livello 5.3 .

### 1 . PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL VOLUME EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il volume effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti volumetrici o indirettamente per pesatura e misurazione della massa volumica .

Qualunque sia il metodo impiegato , l' errore commesso nella misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell' errore massimo tollerato sul volume nominale dell' imballaggio preconfezionato . Il metodo di misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato può costituire l' oggetto di una regolamentazione particolare per ciascuno Stato membro .

### 2 . PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato per campionamento e comprende due parti :

- un controllo riguarda il volume effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione ;
- un secondo controllo riguarda le media dei volumi effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione .

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione .

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare :

- uno per il controllo non distruttivo , che non comporta cioè l' apertura dell' imballaggio ,
- l' altro per il controllo distruttivo , che comporta cioè l' apertura o la distruzione dell' imballaggio .

Per motivi economici e pratici , quest' ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo .

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo . Normalmente , esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità .

#### 2.1 . Lotto di imballaggi preconfezionati

2.1.1 . Il lotto è costituito dall' insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione facente l' oggetto del controllo .

2.1.2 . Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento , la grandezza del lotto è definita da un numero di pezzi corrispondente alla produzione araria massima della carena di riempimento . Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10 000 .

2.1.3 . Per i lotti inferiori a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo , se necessario , viene effettuato al 100 % .

2.1.4 . Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2 e 2.3 , bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati , per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità .

Per l' altro controllo , il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato .

L' operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione .

## 2.2 . Controllo del volume minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato

2.2.1 . Il volume minimo tollerato viene ottenuto deducendo dal volume nominale dell ' imballaggio preconfezionato l ' errore massimo tollerato corrispondente a tale volume nominale .

2.2.2 . I singoli elementi del lotto il cui volume effettivo sia inferiore al volume minimo tollerato vengono denominato difettosi .

2.2.3 . Per il controllo per campionamento , sarà accettato uno dei seguenti piani di capionamento ( semplice o doppio ) a scelta degli Stati membri .

### 2.2.3.1 . Piano di campionamento semplice

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicato nel piano :

- se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio d ' accettazione , il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo ;

- se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto , il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto .

#### 2.2.3.1.1 . Piano per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto \* Numerosità del campione \* Numero di difettosi \* criterio di accettazione \* criterio di rifiuto \*

da 100 a 150 \* 20 \* 1 \* 2 \*

da 151 a 280 \* 32 \* 2 \* 3 \*

da 281 a 500 \* 50 \* 3 \* 4 \*

da 501 a 1 200 \* 80 \* 5 \* 6 \*

da 1 201 a 3 200 \* 125 \* 7 \* 8 \*

oltre 3 201 \* 200 \* 10 \* 11 \*

#### 2.2.3.1.2 . Piano per controllo distruttivo

Grandezza del lotto \* Numerosità del campione \* Numero di difettosi \* criterio di accettazione \* criterio di rifiuto \*

indipendentemente dalla grandezza ( \* 100 ) \* 20 \* 1 \* 2 \*

### 2.2.3.2 . Piano di campionamento doppio

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicato nel piano :

- se il numero di difettosi trovato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio d ' accettazione , il lotto viene considerato accettabile per questo controllo ;

- se il numero di difettosi trovato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto , il lotto è respinto ;

- se il numero di difettosi trovato nel primo campione è compreso tra il primo criterio d ' accettazione e il primo criterio di rifiuto , si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano .

I numeri di difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati :

- se il totale dei difettosi è inferiore o pari a quello fissato come secondo criterio d ' accettazione , il lotto viene considerato accettabile per questo controllo :

- se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto , il lotto viene respinto .

#### 2.2.3.2.1 . Piano per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto \* Campioni \* Ordine \* Numerosità \* Numerosità totale \* Numero di difettosi \* Criterio di accettazione \* Criterio di rifiuto \*

da 100 a 150 \* 1° \* 13 \* 13 \* 0 \* 2 \*

\* 2° \* 13 \* 26 \* 1 \* 2 \*

da 151 a 280 \* 1° \* 20 \* 20 \* 0 \* 3 \*  
\* 2° \* 20 \* 40 \* 3 \* 4 \*

da 281 a 500 \* 1° \* 32 \* 32 \* 1 \* 4 \*  
\* 2° \* 32 \* 64 \* 4 \* 5 \*

da 501 a 1 200 \* 1° \* 50 \* 50 \* 2 \* 5 \*  
\* 2° \* 50 \* 100 \* 6 \* 7 \*

da 1 201 a 3 200 \* 1° \* 80 \* 80 \* 3 \* 7 \*  
\* 2° \* 80 \* 160 \* 8 \* 9 \*

oltre 3 201 \* 1° \* 125 \* 125 \* 5 \* 9 \*  
\* 2° \* 125 \* 250 \* 12 \* 13 \*

#### 2.2.3.2.2 . Piano per controllo distruttivo

Grandezza del lotto \* Campioni \* Ordine \* Numerosità \* Numerosità totale \* Numero di difettosi \* Criterio di accettazione \* Criterio di rifiuto \*

indipendentemente dalla grandezza ( \* 100 ) \* 1° \* 13 \* 13 \* 0 \* 2 \*  
\* 2° \* 13 \* 26 \* 1 \* 2 \*

2.3 . Controllo della media dei volumi effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati .

2.3.1 . Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo se la media  $\bar{x}$  = \* dei volumi effettivi  $X_1$  degli  $n$  imballaggi preconfezionati di un campione è superiore al valore :

vedi G.U .

dove :

$V_n$  : = volume nominale dell ' imballaggio preconfezionato

$S$  : = stima dello scarto tipo dei volumi effettivi del lotto

$n$  : = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo

$t ( 1 - (...) )$  = variabile aleatoria della distribuzione di Student , funzione del grado di libertà  $v = n - 1$  e del livello di fiducia (  $1 - (...)$  ) = 0,995 .

2.3.2 . Chiamando  $x$  la misura del volume effettivo dello  $i$ -esimo elemento del campione di  $n$  elementi si ottiene :

2.3.2.1 . La media delle misure del campione calcolando :

vedi G.U .

2.3.2.2 . la stima dello scarto tipo  $s$  calcolando :

- la somma dei quadrati delle misure : vedi G.U .

- il quadrato della somma delle misure : vedi G.U .

- la somma corretta : vedi G.U .

- la stima della varianza  $v = SC / ( n - 1 )$

La stima dello scarto tipo è data dalla seguente : formula  $s =$  vedi G.U .

2.3.3 . Criterio d ' accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per questo controllo :

Criterio per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto \* Numerosità del campione \* Criteri \* Accettazione \* Rifiuto \*

\* 500 \* 30 \* vedi G.U . \* vedi G.U . \*

> 500 \* 50 \* vedi G.U . \* vedi G.U . \*

Criterio per controllo distruttivo

Grandezza del lotto \* Numerosità del campione \* Criteri \* Accettazione \* Rifiuto \*

indipendentemente dal numero dei pezzi ( \* 100 ) \* 20 \* vedi G.U . \* vedi G.U . \*

ALLEGATO III

Liquidi \* Volumi nominali in litri \* I Ammessi a titolo definitivo \* II Ammessi a titolo transitorio \*

1 . a ) Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) ad eccezione dei vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) \* 0,10 - 0,25 - 0,35 - 0,375 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 \* 0,20 - 0,36 - 0,475 - 0,60 - 0,68 - 0,72 - 0,95 - 1,75 - 1,88 \*

b ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , non spumanti ( TDC : ex 22.07 B II ) \* 0,10 - 0,25 - 0,35 - 0,375 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 \* 0,20 - 0,33 - 0,36 - 0,72 \*

c ) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati ( TDC : 22.06 ) Vini liquorosi ( TDC : ex 22.05 C ) \* 0,10 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 \* 0,20 - 0,35 - 0,36 - 0,68 - 0,70 - 0,72 \*

2 . a ) Vini spumanti ( TDC : 22.05 A + B ) \* 0,10 - 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - 3 \* 0,57 - 0,77 \*

b ) Sidro , sidro di pere , idromele ed altre bevande fermentate , spumanti ( TDC : 22.07 B I ) \* 0,10 - 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1 - 1,5 - 3 \* 0,57 - 0,77 \*

3 . Birra ( TDC : 22.03 ) \* 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 \* 0,18 ( soltanto in barattoli metallici ) 0,20 - 0,30 - 0,35 ( soltanto in barattoli metallici ) 0,45 - 0,66 - 3,8 \*  
- birra a fermentazione spontanea , gueuze \* 0,375 \* \*

4 . Alcoli , acquaviti e bevande alcoliche ( TDC : 22.09 ) \* 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,35 - 0,375 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 \* 0,25 - 0,36 - 0,60 - 0,72 \*

5 . Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ( TDC : 22.10 ) \* 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 5 \* 0,35 - 0,7 - 1,5 - 2,5 \*

6 . Oli commestibili ( TDC : 15.07 A I ) ( TDC : 15.07 D II ) \* 0,10 - 0,25 - 0,50 - 1 - 2 - 3 - 5 \* 0,375 - 0,625 - 0,75 - 1,5 - 2,5 \*

7 . Latte e bevande a base di latte venduti in volume ( TDC : ex 04.01 salvo lo iogurt e il kephir , TDC : 22.02 B ) \* 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 4 \* 0,22 - 0,33 - 0,6 \*

8 . a ) Acqua , acque minerali , acque gassose ( TDC : 22.01 ) \* Tutti i volumi inferiori a 0,20 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 \* 0,35 - 0,45 - 0,47 - 0,90 - 0,94 \*

b ) Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta e di ortaggi ( TDC : 22.02 A ) \* tutti i volumi inferiori a 0,20 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 \* 0,35 - 0,45 - 0,47 - 0,60 - 0,90 - 0,94 \*

9 . Succhi di frutta e succhi di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri ( TDC : 20.07 prodotti non concentrati ) \* tutti i volumi inferiori a 0,125 - 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 \* 0,18 - 0,35 ( soltanto in barattoli metallici ) \*

( \* ) Per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati aventi i volumi nominali riportati nella colonna II , l ' articolo 5 è applicabile soltanto per i paesi che ammettevano la libera circolazione di tali imballaggi preconfezionati alla data del 31 dicembre 1971 e ciò fino al 31 dicembre 1980 ad eccezione dei volumi del punto 8 lettera a ) , per i quali questo termine è prorogato al 31 dicembre 1988 .

Nota : I liquidi menzionati ai punti 1 lettere a ) e b ) , 4 , 8 , lettere a ) e b ) e 9 possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella e conforme alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro di origine del liquido , sia che il riempimento venga effettuato nel suddetto Stato membro , sia che venga effettuato in un altro Stato membro .